



stituito veniva investita del riesame della causa per violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. (riguardanti le norme per la interpretazione dei contratti) nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 e. p. c. Il ricorso dell'Istituto è stato rigettato dalla Suprema Corte la quale si è trincerata sulla incensurabilità della interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi; la Corte ha peraltro rilevato che il giudice di merito aveva dato bastevoli spiegazioni delle ragioni su cui intendeva fondare il proprio giudizio e che, essendo il rapporto d'impiego dei dipendenti dell'Istituto regolato dal diritto privato, risultava che il detto rapporto aveva più volte formato oggetto di contratti collettivi destinati a disciplinare congiuntamente anche i dipendenti dalle Imprese private.

L'esito del riferito giudizio impone di prospettare le conseguenze della pronuncia giudiziale, intervenuta nella causa in oggetto, in altri giudizi instaurati da altri dipendenti, giudizi in atto pendenti avanti il Tribunale di Roma.